

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Emanuele Lucchini Guastalla Presidente
- Prof. Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Valentina Piccinini Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dr. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario (Estensore)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U.

Seduta del 6 maggio 2010 esame del ricorso n. 5367/10 pervenuto il 5/1/2010

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare presso la Banca convenuta, di una apertura di credito in c/c di euro 20mila, in data 6.3.2009, proponeva alla Banca - che non accettava - di versare a stralcio e saldo di quanto dovuto la somma di euro 2.700,00.

Successivamente lo stesso ricorrente moveva alla Banca le seguenti contestazioni in ordine al medesimo rapporto:

- a. la capitalizzazione trimestrale degli interessi (ad un tasso annuo del 13,5), nonostante nel prospetto del 7 luglio 2000 si fosse parlato di capitalizzazione annuale”.
- b. un taeg del 13,5% che non sarebbe stato indicato nella documentazione contrattuale;
- c. l'applicazione del massimo scoperto, nonostante la sua abrogazione a seguito del d.l. 185/2008.

A tali contestazioni replicava la Banca controdeducendo:

- a. la capitalizzazione trimestrale degli interessi era avvenuta a datare dal 22 aprile 2000;
- b. il taeg era stato sempre indicato nei documenti di sintesi.

Il 20 novembre 2009 il ricorrente avanza una nuova proposta transattiva (versare a saldo e stralcio euro 8.000,00 mediante rate mensili di euro 250,00) che la Banca non accetta.

Con il ricorso il ricorrente, riepilogati i fatti di cui sopra, chiede:

- a. la verifica delle irregolarità commesse a suo danno sia in applicazione di interessi passivi e di commissione di massimo scoperto;
- b. la refusione eventuale del danno materiale, morale e biologico;
- c. la proposta di chiusura a saldo e stralcio.

Al ricorso resiste la Banca che controdeduce:



- a. il fido in c/c di euro 20mila, era stato sostituito a datare dal 14.7.2007 da due linee di credito una di euro 5mila scadente il 31 maggio 2008 e l'altra a revoca per euro 10.000,00, linee che erano state revocate in data 2.10.2008;
 - b. che le proposte transattive del ricorrente erano inaccettabili.
- Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente, con il ricorso, oltre ad introdurre, ex novo, una domanda risarcitoria mai avanzata in precedenza (peraltro priva di motivazione fattuale e di indicazioni quantitative) si limita a chiedere - ripetendo quanto ha richiesto alla Banca d'Italia nel settembre 2009 - la verifica della regolarità del suo rapporto con la Banca dal luglio del 2000 al 31.3.2009, concludendo che *"qualora dovessero emergere irregolarità perpetrate a mio danno" di adottare adeguati provvedimenti sanzionatori*".

Peraltro, considerando il merito, va osservato che:

- a. quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dal 22.4.2000, il Collegio potrebbe occuparsene solo per il periodo di competenza dell'ABF (dal 1° gennaio 2007). Al riguardo, però, giova rilevare che il ricorrente non ha dedotto la nullità di tale capitalizzazione ma si è limitato a rivendicare il fatto che, nel prospetto del luglio 2000, si parlasse di capitalizzazione annuale, laddove la Banca ha opposto che la "variazione peggiorativa" era stata comunicata in occasione dell'invio dell'estratto conto (mai contestato dal cliente) al 31.3.2003, precisando che la capitalizzazione trimestrale sarebbe partita dal 30.6.2003. La questione, pertanto, esula, *ratione temporis*, dalla competenza di questa Commissione;
- b. quanto alla commissione di massimo scoperto la banca, precisato che tale commissione - a differenza di quanto dedotto dal ricorrente che ha parlato di abrogazione - è stata limitata nella sua applicazione, ha dichiarato e dimostrato di averne deciso di non applicarla più sia pure nei limiti ristretti ammessi dall'art. 2 bis del decreto anticrisi (legge 2/2009).

Ritiene il Collegio che l'unica doglianza del ricorrente che meriti accoglimento sia quella concernente la variazione in aumento del tasso debitore, nella misura di 2,5 punti percentuali, che la Banca comunicò al cliente il 28 ottobre 2009, atteso che le indicazioni motivate dedotte, nella comunicazione al cliente, dall'intermediario a giustificazione dell'aumento risultano incongrue per la mancanza di ogni specifico riferimento alla rischiosità specifica del rapporto Banca/cliente. Per l'effetto, l'intermediario è tenuto a riaccreditare al ricorrente gli interessi addebitati a decorrere dal 5 dicembre 2009 nella percentuale maggiorata come da comunicazione del 28 ottobre 2009.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi al ricorrente gli interessi passivi nella misura stabilita anteriormente alla comunicazione del 28/10/2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (euro duecento), quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00 (euro venti) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 568 del 18 giugno 2010

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUAST.